



A tutto il personale in servizio

All' Albo Pretorio

Oggetto: Norme e procedure in caso di sciopero.

Accordo 2/12/2020 pubblicato nella G.U., serie generale n. 8 del 12/01/2021.

Si informano le SS.LL. che in data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto, tra l'ARAN "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni" e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali, un accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato ed attua le disposizioni contenute nella legge 12/06/1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11/04/2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

Si pone particolare attenzione alla lettura dell'art. 10 per le norme da rispettare in caso di sciopero, in quanto vengono stabiliti limiti di durata temporale, introdotti periodi di franchigia durante i quali non saranno effettuati scioperi etc.

Assume un'importanza centrale l'art. 10, comma 6, lett. a) ultimo periodo, nel quale è previsto un ampliamento delle misure atte a rafforzare l'effettiva continuità del diritto all'istruzione e all'attività educativa per non compromettere l'efficacia dell'anno scolastico espressa in giorni, prevedendo, oltre alle prestazioni indispensabili da garantire, un limite individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate dal personale docente ed ATA nel corso di ciascun anno scolastico, differenziato a seconda del grado di istruzione: 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e 60 ore individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione.

E' stata altresì introdotta una clausola generale in base alla quale deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

Si allega Accordo del 2/12/2020 oggetto della presente comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Daniele Marini)